

Demanio - demanio statale - marittimo – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3665 del 14/02/2011

Artt. 2, 9 e 42 Cost. - Diretta applicazione - Tutela della personalità umana anche in relazione al paesaggio - Beni pubblici - Distinzione codicistica tra demanio e patrimonio - Beni funzionali al perseguimento di interessi della collettività - Categoria dei beni comuni - Configurabilità - Fattispecie in tema di valli da pesca nella laguna veneta.

Dalla applicazione diretta degli artt. 2, 9 e 42 Cost. si ricava il principio della tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento, nell'ambito dello Stato sociale, anche in relazione al "paesaggio", con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della "proprietà" dello Stato, ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e che - per tale loro destinazione alla realizzazione dello Stato sociale - devono ritenersi "comuni", prescindendo dal titolo di proprietà, risultando così recessivo l'aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività. (Principio enunciato a proposito delle c.d. valli da pesca della laguna di Venezia).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3665 del 14/02/2011